

## **ESTRATTO - VERBALE Nr. 01 del 20/02/2020**

Il giorno 20/02/2020 alle ore 12.30 presso la sede dell'Ordine in Via Cristoforo Colombo 456 si è riunito il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma, uscito eletto dalle votazioni tenute il 09/03/2018.

...OMISSIS...

### **Punto 4- adempimenti trasparenza e anticorruzione.**

...OMISSIS...

In riferimento agli obblighi di cui alla disciplina sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni:

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- visto l'art. 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 97 del 2016 recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- preso atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, approvava in via definitiva le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";

- considerato che le anzidette Linee guida estendevano anche agli Ordini e Collegi professionali l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 ed in particolare veniva stabilito che "Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti" (art. 1, cpv. 6);

- ritenuto che le anzidette Linee guida non potessero trovare applicazione per gli Ordini ed i Collegi professionali, in data 22 maggio 2017, vari Consigli nazionale, insieme con numerosi altre Federazioni professionali proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, iscritto al RG. N. RG. N. 4911/2017, i cui motivi di doglianza si intendono in questa sede integralmente richiamati;

- preso atto che, con pronuncia n. 1736/2018 depositata in data 14 febbraio 2018, il Tribunale adito, precisato che le cit. Linee guida ANAC «appaiono riconducibili al novero delle Linee guida "non vincolanti"», affermava che

«è esclusa, poi, una portata immediatamente precettiva, dato che l'influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione o attraverso la loro immotivata disapplicazione...»;

- visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1257 del 2017, secondo cui i destinatari "possono discostarsi dalle linee guida mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa";

- considerato che l'art. 14 del d. lgs. n. 33 del 2013 impone obbligo di pubblicazione dei dati personali ai "ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale" ma che, secondo l'interpretazione della disposizione adottata dalle Linee Guida, un pari obbligo graverebbe sui titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati delle pubbliche amministrazioni, fra le quali anche gli ordini professionali;

- considerato che interpretata in tal senso la norma delegata si pone in contrasto non solo con la lettera della disposizione, ma anche con la legge di delegazione che incarica il Governo della mera "precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale".

- considerato che, sempre se interpretata in tal senso, la norma si pone in contrasto con la disciplina europea e costituzionale in materia di protezione dei dati personali, in quanto risulta priva di qualsiasi ragionevole giustificazione l'estensione di obblighi di diffusione di dati personali introdotti appositamente a carico dei soli titolari di incarichi di governo statali, regionali e locali

- considerato che è la stessa ANAC a prendere atto dell'incongruenza di una tale interpretazione per quanto riguarda i Comuni con meno di 15.000 abitanti (Linee guida, pag. 5) e che è la stessa Autorità a stigmatizzare il carattere irragionevole dell'indebita parificazione di situazioni tanto diverse (comunicazione congiunta con il Garante Privacy 30 ottobre 2014, doc. 6)

- considerato che l'erroneità dell'interpretazione adottata dall'ANAC è confermata dall'ordinanza n. 9828 del 2017 con cui il TAR per il Lazio, formulando censure relative all'irragionevole parificazione di situazioni diverse, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter del d.lgs. n. 33 del 2013 "nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari degli incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 della Costituzione";

- considerato che le medesime censure formulate dal Tar per il Lazio sul carattere sproporzionale del trattamento e sull'indebita parificazione di trattamento di situazioni diverse valgono per l'estensione ai suoi componenti degli obblighi di pubblicazione previsti per i titolari delle cariche di governo statali, regionali e locali

- vista la Delibera n. 184 del 25 gennaio 2019 del nostro Consiglio Nazionale

- considerato che ai Componenti del Consiglio Provinciale possono essere corrisposti solo i rimborsi spese, diarie e gettoni di presenza specificamente dettagliati nella delibera del 23/3/2018

- preso atto che, a cura dell'ufficio amministrazione e contabilità, previa revisione da parte del Collegio dei revisori ed approvazione del Consiglio Provinciale medesimo, ogni anno vengono riportati, sia nel bilancio di previsione che nel conto consuntivo dell'anno di riferimento, i dati aggregati relativi ai costi di cui sopra (cfr. voce "Uscite per gli organi dell'Ente") e che i suddetti atti (bilancio e conto consuntivo) vengono tempestivamente pubblicati sul sito web istituzionale al seguente link:  
<https://www.consulentidellavoro-roma.it/content/bilancio-preventivo-e-consuntivo>;
- ritenuto, pertanto, che soddisfano gli obblighi richiesti dalla disciplina di legge la pubblicazione dei dati sopra riportati, nonché dell'atto di elezione dei componenti il Consiglio Provinciale, con l'indicazione della durata dell'incarico e dei curricula vitae;
- sentita la relazione del Presidente, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di considerare adempiti gli obblighi di cui alla disciplina sulla trasparenza delle pubbliche amministrazione in ragione della pubblicazione dei dati sopra indicati.